

## **VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**

In data 18/01/2012 alle ore 16.30, in Torino presso i locali del Presidio Sanitario San Camillo si sono incontrati:

- per l'Aris Regione Piemonte José Parrella, Vittoria Amoroso, Gianluca Manzo, Marco Salza;

- per le OO.SS. Segreterie Regionali;

FP CGIL nelle persone di Vincenzo Dileo e Marina Orsucci;

CISL FP nella persona di Gian Piero Porcheddu;

UIL FPL nelle persone di Antonio Di Capua, Roberto Scassa e Antonio Pilla;

Premesso che

- il Ministero del Lavoro e l'Agenzia dell'Entrate, con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, hanno ritenuto che, sulla base della vigente normativa, le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 possano essere agevolate a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia.

- la medesima circolare consente, al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ritenuti correlati ad incrementi di efficienza e produttività.

Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo, le parti, al fine di consentire al personale delle strutture aderenti all'Aris di poter beneficiare per l'anno 2012 dei benefici previsti dall'art. 22 comma 6 della legge n.183 del 12 novembre 2011 ( Legge di stabilità) e dal art.26 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 convertito in legge n.111 del 15 luglio 2011 ( prima manovra finanziaria estiva) ,

**convengono**

di recepire in sede regionale i seguenti istituti disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale del 7/12/2004 che qui devono intendersi integralmente riportati:

- art. 65 premio di incentivazione;
- art. 59 lavoro supplementare e straordinario (forfait o in senso stretto) sia per la quota ordinaria sia per la maggiorazione;

- art 19 lavoro notturno ordinario (dalle 22:00 alle 06:00);
- eventuali premi aziendali una tantum e di rendimento;
- clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato;
- indennità di cui all'art. 61;
- monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le quattro settimane annuali di cui all'art. 2109 c.c.;
- indennità di pronta disponibilità;
- indennità di coordinamento.

L'ARIS e le OO.SS. ritengono che i suddetti compensi, nell'ambito della realtà organizzativa delle strutture, siano correlati ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, pertanto, compatibilmente con la vigente normativa, potranno essere assoggettati al regime fiscale e contributivo previsto dall'art. 22 comma 6 della legge n.183 del 12 novembre 2011( Legge di stabilità) e dal art.26 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 convertito in legge n.111 del 15 luglio 2011 ( prima manovra finanziaria estiva) .


Il presente accordo ha durata determinata con decorrenza 1 gennaio 2012 e avrà termine alla data del 31 dicembre 2012.


Le strutture informeranno le rispettive RSA e/o RSU dell'attuazione della presente intesa.

Letto approvato e sottoscritto

L'ARIS REGIONE PIEMONTE

LE SEGRETERIE REGIONALI

FP CGIL 

CISL FP 

UIL FPL 